



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Provincia di Verona

Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Codice fiscale 82000850238 e partita i.v.a. P.Iva: 00879030237

Mail: segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it

Pec: segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it

Sito internet: www.comune.villa-bartolomea.vr.it

Nr. Tel centr. 0442 1833800

Unità Operativa: Servizio n. 1 / Segreteria

Protocollo numero

Villa Bartolomea, lì 20 Ottobre 2022

Reg. Ord. N. 19

Oggetto: Chiusura al transito del Ponte sul Fissero Tartaro Canal Bianco, detto della Sardagnola, per gravi ed accertate carenze statiche, con conseguente deviazione del traffico

IL SINDACO

RICHIAMATA la comunicazione del giorno 1 Ottobre 2018 indirizzata al Sindaco Andrea Tuzza, registrata al protocollo comunale al numero 14097, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Amedeo Fortuna ha evidenziato la perentoria ed improcrastinabile necessità di provvedere alla redazione di accurate analisi, perizie ed indagini tecniche strumentali finalizzate alla comprensione delle reali condizioni statiche del ponte in esame, con la conseguente certificazione della massima portata dello stesso.

PRESO ATTO che nell'attesa della definizione e della programmazione delle indagini richieste, sulla scorta delle citate criticità nel medesimo documento, si è ritenuto, al fine della minimizzazione dei rischi per la pubblica incolumità, di poter adottare, come criterio di giudizio, il cosiddetto "principio di precauzione", limitando il transito veicolare solo agli automezzi aventi peso inferiore a 3,5 Ton., con contestuale istituzione di un senso unico alternato con carreggiata stradale ristretta a mt. 2,50 e transito degli automezzi ad una distanza di mt. 30,00 gli uni dagli altri, al fine di diminuire i carichi di esercizio del ponte;

PRESO ATTO della perizia statica del ponte in oggetto, depositata agli atti al. Num. 15322 del 20/10/2022, nella quale si specifica che *"In base alle indagini eseguite e alle ipotesi fatte il ponte oggetto della presente VDS (Verifica di sicurezza) non è verificato secondo i carichi veicolari delle attuali normative NTC2018 e in nessuna condizione prevista dalle linee guida per i ponti LG20. Inoltre il ponte non risulta verificato secondo le NTC2018 neanche considerando solo i pesi propri e i carichi permanenti del ponte stesso. Di conseguenza il ponte è classificato come "NON TRANSITABILE"*.

RAVVISATA la gravità della situazione, per la quale il ponte è classificato come "NON TRANSITABILE" ai sensi del capitolo 6.1.5 delle linee guida del Ministro delle Infrastrutture, al fine della minimizzazione dei rischi per la pubblica incolumità, si ritiene di dover adottare, come criterio di giudizio, il cosiddetto "principio di precauzione", ovvero di porre in atto tutte le cautelative necessarie azioni, compresa la chiusura totale al traffico veicolare sul ponte.

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare idonei provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, in attesa dei necessari lavori per il ripristino dell'impalcato dell'infrastruttura;

CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la circolazione dei veicoli;

VEDUTI gli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

VISTA la direttiva 24.10.2000 (G.U. 28.12.2000 n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto la corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S., in materia di installazione manutenzione della segnaletica;

VISTI, altresì, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni descritte in premessa, con effetto immediato, la chiusura al transito del Ponte sul Fissero Tartaro Canal Bianco, detto della Sardagnola, in località San Zeno in Valle, sino al completamento delle opere di ripristino.

ORDINA

- all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere al posizionamento di adeguata segnaletica di deviazione, per il transito in sicurezza dei veicoli;
- al Servizio di Polizia Locale di vigilare sull'apposizione e la manutenzione della segnaletica predetta;

COMUNICA

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 - ultimo comma - della Legge 07.08.1990 n. 241, che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, avanti al TAR del Veneto, o in via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 e gg. 120, dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di gg. 60, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- l'invio di copia del predetto a:
 - Prefettura di Verona
 - Prefettura di Rovigo
 - Regione Veneto
 - Provincia di Verona
 - Provincia di Rovigo
 - Comando Stazione Carabinieri di Castagnaro;
 - Compagnia Carabinieri di Legnago
 - Compagnia Carabinieri di Castelmassa
 - Protezione Civile Provincia di Verona
 - Protezione Civile Provincia di Rovigo
 - Consorzio di Bonifica Pianura Veronese
 - Consorzio di Bonifica Adige Po
 - AULSS9 Scaligera
 - AULSS5 Polesana
 - Comando Prov.le dei VV. F di Verona;
 - Comando Prov.le dei VV. F di Rovigo;
 - Comando di Polizia Stradale di Verona;
 - Comando di Polizia Stradale di Rovigo;
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico - sede;
 - Comune di Castagnaro, Legnago, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Bergantino, Badia Polesine, Baruchella, Ceneselli.
- la pubblicazione di un esemplare dell'odierna ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune, ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della L. 241/1990.

Dalla residenza comunale, li 20 Ottobre 2022



Il sindaco
Andrea Tuzza